

*Causa Calabrò c. Italia – Terza Sezione – sentenza 23 aprile 2010 (ricorso n. 17426/02)*

**Diritto a un equo processo – sotto il profilo del mancato esame della memoria difensiva presentata ai sensi dell'art. 375 c.p.c. – violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU – non sussiste.**

La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, lamentata dal ricorrente sotto il profilo del mancato esame della memoria difensiva presentata in sede di giudizio per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 375 c.p.c., avendo riconosciuto la legittimità dell'operato della Corte di cassazione e valutato come del tutto ininfluyente ai fini della decisione finale l'esame della memoria presentata.

**Fatto.** In una data non precisata, il ricorrente, avvocato del foro di Messina, aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti in favore della Cassa di Risparmio per le Province Siciliane.

Con un'ordinanza del febbraio 2001, la Corte d'appello di Messina sospese il relativo procedimento stante la pendenza di un altro giudizio, che riguardava il ricorrente e la suddetta banca, innanzi al Tribunale di Palermo.

Il 24 febbraio 2001, il ricorrente, che stava personalmente in giudizio, propose alla Corte di cassazione istanza di regolamento di competenza, contestando l'ordinanza di sospensione ed adducendo, in particolare, che il Tribunale di Palermo non era competente e che la Corte di appello avrebbe dovuto, prima di sospendere il processo, dichiarare la nullità del giudizio pendente in primo grado.

Il 17 novembre 2001, l'Avv. Calabrò fu informato tramite notificazione che la Corte di cassazione avrebbe esaminato il suo ricorso in camera di consiglio il 10 gennaio 2002 e che il pubblico ministero aveva concluso per l'inammissibilità. Il 18 dicembre 2001, il ricorrente depositò in cancelleria la memoria difensiva, come previsto dall'articolo 375 del codice di procedura civile.

Con un'ordinanza del 10 gennaio 2002, depositata in cancelleria il 4 marzo 2002, la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso, osservando innanzitutto che l'articolo 375 c.p.c. non era applicabile e che, di conseguenza, il ricorrente non avrebbe potuto depositare memorie in difesa. La Corte di cassazione rilevò, inoltre, che i motivi del ricorso non potevano essere esaminati in quella sede in quanto riguardavano la pretesa nullità del giudizio del Tribunale di Palermo e non la questione della competenza. Pertanto, furono dichiarati inammissibili sia il deposito delle memorie difensive che il ricorso stesso.

Il ricorrente adiva la Corte EDU, deducendo la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU per l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel dichiarare inammissibile il suo ricorso. In particolare, la memoria difensiva era stata presentata in qualità di rappresentante di se stesso e non di semplice ricorrente, come previsto dal comma 4 dell'art. 375 c.p.c., successivamente abrogato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 40/2006.

**Diritto.** La Corte ha ricordato innanzitutto che il principio della parità delle armi, uno degli elementi della nozione più ampia di processo equo, richiede che ogni parte si veda offrire una possibilità ragionevole di presentare la sua causa in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte.

Inoltre, il diritto ad un procedimento in contraddittorio implica la facoltà per le parti nei processi, sia civili che penali, di prendere cognizione di tutti i documenti e le osservazioni presentate al giudice in modo da poterne influenzare la decisione.

Nel caso di specie, la Corte ha esaminato l'incidenza in concreto della dichiarazione di inammissibilità riguardante la memoria difensiva sulle possibilità per il ricorrente di presentare le sue doglianze su una questione determinante per la conclusione del procedimento. La Corte ha quindi sottolineato che la Cassazione non aveva esaminato il ricorso concludendo, come da orientamento ormai consolidato, per l'inapplicabilità dell'art. 375 c.p.c. alle istanze riguardanti il regolamento di competenza.

Di conseguenza, il fatto che il ricorrente si difendesse da solo non aveva influito in alcun modo sulla decisione assunta, in quanto lo stesso risultato si sarebbe prodotto anche nel caso di rappresentanza in giudizio tramite difensore. Per di più, la Corte di cassazione ha esaminato e respinto con decisione motivata i mezzi del ricorso riguardanti la questione della competenza e la pretesa nullità del giudizio del Tribunale di Palermo.

Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno concluso che la memoria difensiva non esaminata non avrebbe avuto alcuna influenza sulla conclusione della controversia.

La Corte EDU ha, quindi, dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Artt. 375 e ss. c.p.c.

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente al rispetto del principio della parità delle armi: *Nideröst-Huber c. Svizzera*, 18 febbraio 1997, § 23; *Reinhardt e Slimane-Kaid c. Francia*, 31 marzo 1998, § 103.